



UNIONE DEI COMUNI GALLURA

Via Vittorio Emanuele n°9

07024 La Maddalena (SS)

P.IVA / C.F. 02346160902

Tel. 0789 708699

email: info@unionegallura.it – P.E.C.:

info@pec.unionegallura.it

<http://www.unionegallura.it>

Disciplinare sul funzionamento della Giunta Comunitaria dell'Unione dei Comuni Gallura

INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto
2	Definizioni
3	Composizione della Giunta Comunitaria
4	Obbligo di presenza
5	Obbligo del segreto
6	Cessazione dalla carica di singoli Assessori
7	Attività e competenze della Giunta Comunitaria
8	Presidenza, convocazione e ordine del giorno delle sedute
9	Ordine del giorno
10	Modalità di svolgimento della Giunta
11	Apertura della seduta
12	Astensione obbligatoria dalla seduta
13	Partecipazione del Segretario
14	Partecipazione di non componenti la Giunta Comunitaria
15	Discussione
16	Votazione
17	Approvazione delle proposte
18	Processo verbale
19	Pubblicazione delle deliberazioni e loro trasmissione
20	Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente atto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunitaria in attuazione delle norme di legge e degli artt. 13-16-17 dello Statuto.

Art. 2 - Definizioni

Nell'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare valgono le seguenti definizioni e regole:

- ✓ quorum strutturale o numero legale: è il numero dei componenti la Giunta richiesto per la validità delle sedute;*
- ✓ quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;*
- ✓ seduta: è la riunione dei componenti la Giunta dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;*
- ✓ ordine del giorno: elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;*
- ✓ Presidente: è colui che presiede la seduta in base a quanto indicato dallo Statuto.*

Art. 3 - Composizione della Giunta Comunitaria

- 1. La Giunta Comunitaria è composta da un numero di membri non superiore a quattro, oltre al Presidente, così come nominati dall'Assemblea. L'Assemblea, ove possibile, garantisce la rappresentanza di genere all'interno della Giunta nell'entità fissata dalla legge, ad esclusione del Presidente.*
- 2. Gli Assessori vengono eletti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 2/2016, tra i componenti dell'Assemblea della Unione dei Comuni Gallura nel rispetto dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, individuando amministratori ritenuti idonei a collaborare nel governo della Comunità ai fini del perfezionamento e dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.*

Art. 4 - Obbligo di presenza

- 1. È dovere degli Assessori, regolarmente convocati, intervenire alle sedute della Giunta Comunitaria, oppure giustificare l'assenza.*
- 2. La giustificazione dell'assenza è comunicata al Presidente, anche informalmente, per la verifica della regolare partecipazione.*

Art. 5 - Obbligo del segreto

Gli Assessori sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa sulla riservatezza dati personali.

Art. 6 - Cessazione dalla carica di singoli Assessori

- 1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate, in forma scritta, al Presidente che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale.*
- 2. L'Assessore rimane in carica fintanto che mantiene il requisito di Consigliere della Unione dei Comuni Gallura. La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta.*
- 3. Se durante il periodo del mandato si rendesse vacante uno dei seggi per effetto della perdita della qualifica di Assessore, l'Assemblea della Unione dei Comuni Gallura provvederà, nella prima seduta valida, ad eleggere un nuovo componente, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla scadenza del mandato.*

Art. 7 - Attività e competenze della Giunta Comunitaria

1. *L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta è presieduta dal Presidente, che ne dirige e ne coordina l'attività.*
2. *La Giunta delibera nelle materie attribuite dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri organi, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 16 dello statuto comunitario.*

Art. 8 - Presidenza, convocazione e ordine del giorno delle sedute

1. *Il Presidente stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta.*
2. *La Giunta si riunisce, di norma, una volta la settimana, tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Presidente o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. Nei casi d'urgenza il Presidente può disporre la convocazione della Giunta anche nella medesima giornata utilizzando qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.*
3. *Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta, costituenti proposte di deliberazioni.*
4. *Il Presidente, ove lo ritenga necessario o nei casi di urgenza può convocare oralmente la Giunta. In tal caso l'eventuale assenza dell'Assessore è da considerarsi giustificata.*
5. *Il Presidente, oltre all'ordine del giorno di cui al precedente comma, può disporre un elenco di argomenti, non costituenti proposte di deliberazione, da trattare durante la seduta.*
6. *La convocazione avviene con ogni mezzo idoneo, anche avvalendosi di strumenti telematici.*
7. *Le sedute della giunta possono essere interamente di mera discussione e non deliberative: in tal caso non è necessaria la presenza del Segretario comunale.*

Art. 9 - Ordine del giorno

1. *L'ordine del giorno è costituito dall'elenco numerato degli argomenti da trattare nella seduta.*
2. *Le proposte da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte dai competenti uffici, corredate dai pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.*
3. *Le sedute della Giunta non sono pubbliche.*
4. *I componenti della Giunta, il Segretario della Unione dei Comuni Gallura, i dipendenti ed i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza, sono tenuti al segreto d'ufficio.*

Art. 10 - Modalità di svolgimento della giunta

1. *La Giunta, per esigenze indifferibili ed urgenti o di emergenza, ed in ogni caso in cui lo ritenga necessario il Presidente, si può riunire in audio - videoconferenza o in sola audio conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:*
 - a) *che il Segretario della Unione dei Comuni Gallura provveda alla formazione e sottoscrizione del verbale;*
 - b) *che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;*
 - c) *che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire contestualmente nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.*
2. *Verificandosi questi requisiti, la Giunta si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.*

Art. 11 - Apertura della seduta

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.
2. Gli Assessori dichiarano la loro presenza al Segretario della Unione dei Comuni Gallura.
3. Se, trascorsa mezz'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il numero legale non è stato raggiunto, il Segretario ne informa il Presidente che, accertata l'assenza del numero legale, dichiara deserta la riunione.

Art. 12 - Astensione obbligatoria dalla seduta

1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala, avvertendone il Segretario e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

Art. 13 - Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario della Unione dei Comuni Gallura:
 - a) partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione di cui è responsabile.
 - b) sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i provvedimenti assunti;
 - c) svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della Giunta richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente disciplinare.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento si applicano anche al Segretario; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dalla sala. In tal caso, la funzione di Segretario è svolta dal Vice segretario.

Art. 14 - Partecipazione di non componenti la Giunta Comunitaria

1. I Responsabili di settore, invitati dal Presidente, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza ed intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.
2. Sugli argomenti posti in discussione, eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, su decisione del Presidente, può essere svolta apposita comunicazione dal Segretario comunale, dai Responsabili di servizio o da altro funzionario del Comune, ente od organizzazione dipendente, o, sentita la Giunta, da un esperto esterno.

Art. 15 - Discussione

1. Gli oggetti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita dal Presidente nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente enuncia l'oggetto da trattare e dà lettura della proposta. L'eventuale illustrazione della medesima è svolta dal Presidente o da altro Assessore relatore, competente per materia.
3. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola agli Assessori che ne facciano richiesta.
4. Durante la discussione ciascun Assessore può presentare al Presidente proposte di modifica del testo o emendamenti.
5. L'approvazione di un emendamento implicante una modificazione sostanziale della proposta, un aumento di spesa o una diminuzione di entrata può comportare il rinvio della

votazione della proposta ad altra seduta ove non sia possibile l'immediata acquisizione agli atti del parere in ordine alla regolarità tecnica o contabile da parte del competente responsabile di servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 16 - Votazione

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. La votazione può essere palese o segreta.
 - a) La votazione di norma è palese e si effettua, a discrezione di chi presiede la seduta, per appello nominale o per alzata di mano. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
 - b) La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente, di norma, quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di persone. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
3. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda; se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato indicando sulla scheda il cognome o, in caso di omonimia, anche il nome di colui a favore del quale si intende votare;
 - b) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - c) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - d) subito dopo la verifica del risultato le schede vengono distrutte.

Art. 17 - Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti.
2. In caso d'urgenza, la Giunta delibera, motivandola, l'immediata eseguibilità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Art. 18 - Processo verbale

1. Di ogni seduta, il Segretario della Unione dei Comuni Gallura redige il processo verbale.
2. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli Assessori presenti;
 - b) indicare le deliberazioni, i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e le dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal singolo Assessore;
 - c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti.

Art. 19 - Pubblicazione delle deliberazioni e loro trasmissione

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio online, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni rese immediatamente eseguibili sono pubblicate all'Albo Pretorio, a cura del Segretario dell'Ente, entro sette giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, sono altresì pubblicate sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'eseguibilità della deliberazione che lo approva.